

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto**Fatto**

Il sig. ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento del 2 gennaio 2008, prot. n. AOOUFFGABn11/FR, con il quale l'ufficio di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato, per competenza, l'istanza di accesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio IX concernente la nota prot. n. 7601 del 7 settembre 2006.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Società

contro

Amministrazione resistente: INPS di**Fatto**

La Società, a seguito di un'ispezione da parte dell'INPS di, il 22 febbraio 2008, tramite il proprio legale, ha presentato un'istanza di accesso al suddetto ente per poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione sulla quale si era basato l'accertamento delle dichiarazioni rese da 13 lavoratori interrogati, non riportate nel relativo verbale di ispezione e "di tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori i cui rapporti sono stati oggetto di accertamento" al fine di potere predisporre ricorso all'Ispettorato del Lavoro contro il verbale di accertamento notificato all'associazione stessa.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, la Società, tramite il suo legale, il 26 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego dell'amministrazione.

Diritto

Risulta che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, vale a dire ai lavoratori che hanno reso le dichiarazioni a suo tempo verbalizzate, per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza**Fatto**

Il signor, in data 7 agosto 2007, ha chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza di potere avere accesso agli atti relativi al concorso pubblico, per esami a 40 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 28 gennaio 2005, ed in particolare “di prendere visione e di estrarre copia semplice della scheda risposta consegnata in sede di prova preliminare del concorso, unitamente al questionario somministrato, all'elenco delle risposte ritenute corrette dalla Commissione ed al documento attestante i criteri di valutazione delle risposte, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale, in specie della posizione dell'ultimo candidato ammesso a sostenere le prove atletiche”.

Nell'istanza di accesso agli atti, l'odierno ricorrente specificava quanto segue: “per valutare l'interesse giuridico alla base della presente istanza prodotta a distanza di due anni dalla prova si evidenzia che l'istante in relazione al concorso del 2004, attivò un lungo contenzioso amministrativo (solo recentemente conclusosi), producendo altresì esposto presso la Procura della Repubblica non ancora formalmente archiviato (in base alle informazioni del medesimo). Proprio in forza di quest'ultima circostanza, la scrivente ha interesse ad accertare che nella prova preliminare per la quale si chiede l'accesso agli atti non siano state compiute irregolarità a suo danno”.

Con nota, notificata all'odierno ricorrente l'8 settembre 2007, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, per carenza di interesse e di motivazione.

Pertanto, il signor il 6 ottobre 2007 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

La Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

Il Ministero dell'Interno, in data 28 febbraio, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto, in data 20 febbraio, alla notifica della suddetta istanza al diretto controinteressato, il quale non ha formulato alcuna opposizione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della medesima legge.

Con riferimento al caso di specie si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui “l'accesso ai documenti

PLENUM 7 APRILE 2008

amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, considerata anche la mancata opposizione del diretto controinteressato, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Segreteria Provinciale Generale della UILPS di
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. – Ufficio
Relazioni Sindacali –.....

Fatto

La Segreteria Provinciale Generale della Uilps di ha chiesto con missiva datata 09.01.2008 al ... Rep. Volo di di visionare gli atti che potessero far rilevare violazioni di diritti sindacali, e precisamente: fogli di servizio giornalieri dell'ultimo semestre 2007; fogli firma dell'ultimo semestre; fogli dello straordinario emergente; programmi volo ed ogni atto connesso allo straordinario posto in essere c/o al Rep. Volo.

Con comunicazione datata 16.01.08 prot. n. 274, il Dirigente del Reparto Volo di fatto ha negato l'accesso agli atti, invitando l'istante a presentare specifica richiesta con dettagliata motivazione, così come previsto dalla legge 241/90.

La Segreteria Provinciale Uilps di con "Atto Stragiudiziale di Diffida" del 18.02.2008 ha formulato nuovamente richiesta di accesso agli atti anzidetti, significando che era Sua intenzione verificare se lo strumento dello straordinario fosse gestito nel rispetto dell'art. 13 ANQ e dell'art. 25 del d.P.R. 164/02; ha altresì espressamente indicato gli atti da visionare nell'ordine seguente: 1) ordini di servizio giornalieri dell'ultimo semestre 2007; 2) fogli firma presenze giornalieri dell'ultimo semestre 2007; 3) programmi volo dell'ultimo semestre 2007; 4) fogli dello straordinario emergente dell'ultimo semestre 2007; 5) ogni atto connesso allo straordinario posto in essere c/o i Rep. Volo.

Il Dirigente del Reparto Volo di ha accolto la richiesta di accesso limitatamente agli atti di cui ai punti 1, 4 e 5 della stessa, invitando l'istante a prenderne visione in data 1 marzo 2008, e ha manifestato espresso diniego in relazione agli atti di cui ai punti 2 e 3.

Per ciò che concerne i documenti amministrativi di cui al punto 2 (fogli firma presenze giornalieri dell'ultimo semestre 2007), l'accesso è stato negato sul presupposto della insussistenza in capo all'O.S. di un interesse giuridicamente vincolante, concreto ed effettivo, alla visione di tale documentazione, mentre per gli atti di cui al punto 3 (Programmi di Volo dell'ultimo semestre 2007) l'accesso è stato impedito in quanto essi rientrerebbero tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 3, punto d), del D.M. n. 415 del 10.05.1994 e successive modifiche.

In data 1 marzo 2008 è stato redatto verbale di accesso ai documenti amministrativi, da cui risulta che la delegazione della Segreteria Provinciale della O.S. UILPS di ha lamentato, in ordine ai documenti di cui al punto 4 dell'istanza del 18.02.2008, che l'accesso consentito fosse limitativo delle prerogative che l'ordinamento statuisce per i soggetti portatori di interessi diffusi e che è stato illegittimamente negato il diritto di estrarre copia degli ordini di servizio posti in visione.

PLENUM 7 APRILE 2008**Diritto**

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Dagli atti del procedimento risulta che l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso agli atti di cui ai punti 1, 4 e 5, invitando l'odierno ricorrente a presentarsi presso l'ufficio competente al fine di esercitare il consentito accesso. La circostanza che, in sede di esercizio del diritto di accesso, non sia stato consentito a quest'ultimo di accedere interamente ad alcuni documenti (fogli dello straordinario emergente) ed estrarre copia di altri documenti (tutti gli ordini di servizio posti in visione), avrebbe dovuto indurre lo stesso a formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o un diniego espresso o il silenzio dell'amministrazione, sui quali soltanto questa Commissione può pronunciarsi nell'esercizio dei poteri giustiziali che le spettano.

Ad ogni modo, a proposito dei fogli dello straordinario emergente, ovvero delle prestazioni lavorative straordinarie che possono essere autorizzate senza la preventiva informativa e la concertazione con i sindacati, allorquando si tratta di fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro, preme rilevare che dal verbale del 01 marzo 2008 non è dato sapere esattamente in che misura l'accesso consentito sia stato poi limitato.

A tal proposito, si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione, le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato e quando esiste un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva. Scopo di tale orientamento è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Stante tale orientamento si esprime l'avviso che la ricorrente avesse il diritto di accedere solo al dato numerico complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate e non anche ai nominativi ed ai profili del personale che lo ha prestato. Comunque, al di là di tali considerazioni, si ribadisce nuovamente che la ricorrente avrebbe dovuto formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o un diniego espresso o il silenzio dell'amministrazione.

Quanto ai fogli di firma giornalieri di cui al punto 2 dell'istanza di accesso del 18.02.2008, si ritiene che, in applicazione e nei limiti del principio innanzi descritto, debba essere riconosciuto il diritto di accesso ed in ordine a tutti i documenti accessibili l'accesso debba essere riconosciuto anche mediante estrazione di copia in quanto la novella della legge n. 15 del 2005 ha abrogato la categoria di accesso limitato alla presa visione.

Come risulta dall'esposizione in fatto, la restante documentazione richiesta (Programmi di Volo) rientra tra quella per la quale l'art. 3, lett. d), del D.M. 10.5.1994 n. 415 e successive modifiche, intitolato "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità", prevede l'esclusione dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di**Fatto**

L'avv., in data 30 gennaio 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di l'accesso e l'estrazione di copia integrale del fascicolo relativo alla procedura disciplinare da aprire nei confronti dell'avv., ma successivamente archiviata.

Con delibera del 15 febbraio 2008, comunicata all'istante il 23 febbraio 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istranza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, asserendo di voler verificare la responsabilità del collega avv. in merito alle vicende per le quali lo aveva investito del patrocinio legale a sua difesa.

Diritto

L'istranza di accesso era motivata per *relationem* agli esposti avverso gli avv.ti ed, nonché alla raccomandata a.r. 1884.2 del 14.1.2008 ed alla raccomandata a mano 22.01.2008

Tali documenti vanno pertanto acquisiti per valutare se l'istranza di accesso risulti adeguatamente motivata o meno.

PQM

La Commissione dispone la produzione di tale documentazione a cura della parte più diligente. Il termine per la decisione rimane interrotto fino all'ottemperanza della presente ordinanza.

PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale

Fatto

Il sig. il 20 dicembre 2007 ha erroneamente presentato istanza di accesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale ha inviato l'istanza al Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'istruzione, il quale lo ha successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale

Nell'istanza il sig. ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimenti di individuazione uniti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi alla classe di concorso A033 in provincia di relativi ai posti disponibili per gli anni 2005/2006 e 2006/2007 da concorso ordinario (D.M. 23 marzo 1990);

2. provvedimenti di individuazione uniti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi alla classe di concorso A033 in provincia di di qualunque soggetto che segue il sig. nella graduatoria di cui al concorso ordinario ((D.M. 23 marzo 1990);

3. eventuali contratti falsi, siano essi a tempo indeterminato, e derivanti da concorso ordinario o da graduatoria permanente, o a tempo determinato, in qualunque anno stipulati, sotto il nominativo del sig., per la classe di concorso A033 in provincia di

L'Ufficio Scolastico Regionale, il 22 febbraio 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che l'istanza doveva essere rivolta esclusivamente all'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, e che il sig. avrebbe dovuto indicare gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne potessero consentire l'individuazione.

Avverso il provvedimento di rigetto del 22 febbraio il sig. ha presentato ricorso il 18 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi la Corte europea o altra Istituzione equivalente e per corredare la denuncia da effettuarsi ai sensi dell'art. 630 del c.p. relativo al Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L' amministrazione ha respinto l'istanza di accesso atteso che la medesima non detiene i documenti richiesti e che la domanda di accesso non è circoscritta a specifici documenti collegati con la situazione giuridica "di base" per la cui tutela il diritto di accesso è esercitato. In proposito, si ricorda, che a tenore della giurisprudenza "la

PLENUM 7 APRILE 2008

domanda di accesso non può essere sovradimensionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo dell’istante, il quale ultimo deve specificare, in sede di domanda di accesso, il puntuale collegamento che lega il documento richiesto con la propria posizione soggettiva meritevole di tutela” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 novembre 2006, n. 9836). Oltre tutto, nel caso in esame, non è stato evidenziato il collegamento tra i documenti richiesti e l’interesse del ricorrente. Di conseguenza, per tutti i motivi sopra evidenziati, la scrivente Commissione esprime l’avviso che il ricorso sia da respingere.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare ...° stormo-**Fatto**

Il sig. in servizio presso il ...° stormo, riferisce di aver presentato in data 17 gennaio 2008 due istanze di accesso. Con la prima l'odierno ricorrente ha chiesto l'accesso al libretto caratteristico dei voli del Capitano mentre, con la seconda, chiedeva di poter estrarre copia dell'elenco del personale in servizio presso l'amministrazione cui erano state notificate in precedenza due circolari dalla cui applicazione sarebbero scaturiti provvedimenti lesivi in ambito lavorativo a danno del tenente

L'amministrazione, con provvedimento del 22 febbraio 2008, negava l'accesso al primo dei due documenti citati ritenendolo escluso in forza del D.M. n. 486/1999 che sottrae la documentazione matricolare e caratteristica all'accesso da parte di terzi. Quanto all'elenco di cui alla seconda richiesta, l'amministrazione riferisce che tale documento "non risulta mai essere pervenuto allo scrivente" e che "dagli atti non risulta essere stato notificato a cura dello scrivente, a personale navigante presso il ...° stormo".

Contro tale diniego il tenente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 27 marzo u.s.).

Diritto

Con riferimento alla richiesta di accesso al libretto caratteristico e matricolare del controinteressati, respinta dall'amministrazione, la scrivente Commissione rileva preliminarmente che il ricorrente, trattandosi di soggetto individuato al momento della proposizione del gravame, avrebbe dovuto assolvere l'onere di notificargli il ricorso ai sensi dell'articolo 12, d.P.R. n. 184/2006. Di tale notificazione non v'è traccia agli atti e comunque sul punto la Commissione non può che rilevare la presenza di una disposizione regolamentare che espressamente esclude dall'accesso tale categoria documentale. Pertanto con riferimento alla prima delle richieste di accesso il ricorso non può essere accolto.

Anche per ciò che attiene all'elenco del personale cui sarebbero state notificate le due circolari menzionate dal ricorrente, il diniego dell'amministrazione si fonda sull'inesistenza del documento oggetto dell'istanza di accesso. A tale proposito viene in rilievo la disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, legge n. 241/90, la quale stabilisce che "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono". Tale norma, letta in combinato disposto con l'ultima parte dell'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di

PLENUM 7 APRILE 2008

soddisfare le richieste di accesso”, fa concludere per l’infondatezza del gravame che va quindi respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: INPS, Agenzia di

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver formulato in data 22 gennaio 2008 all'amministrazione resistente richiesta di accesso alla c.d. domanda RED Milione con allegata autocertificazione, a suo tempo presentata per ottenere l'adeguamento della propria posizione pensionistica. L'istanza di accesso nasceva dalla necessità di opporsi alla richiesta di ripetizione di indebito avviata nei confronti dell'odierna ricorrente in quanto, da accertamenti successivi e contrari al contenuto dell'autocertificazione esibita dalla, risultava che la stessa non sarebbe stata in possesso dei requisiti necessari all'erogazione (poi in effetti avvenuta) da parte dell'amministrazione erogante.

Non avendo ottenuto alcun riscontro all'istanza del 22 gennaio, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il 27 marzo u.s.), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo; inoltre, trattandosi di documento originariamente prodotto dalla stessa ricorrente, non vengono in rilievo possibili posizioni di controinteresse che ostino all'accesso medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di
.....

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 11 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo avuto, sino al mese di gennaio u.s., notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 18 febbraio 2008 presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 marzo u.s. il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 18 febbraio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di
.....

Fatto

Il sig.(titolare della S.r.l.), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 14 marzo 2006 all'amministrazione resistente richiesta di chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del sig. Successivamente veniva concesso il nulla osta preliminare al rilascio del permesso di soggiorno che, tuttavia, in seguito ad alcuni errori ed omissioni contenuti nel nulla osta medesimo, risultava scaduto e quindi inidoneo ad ottenere il conseguente visto di ingresso per la stipula del contratto.

Per tale motivo in data 8 febbraio 2008 l'odierno ricorrente presentava all'amministrazione resistente istanza di accesso chiedendo di voler procedere all'emissione di un nuovo nulla osta. Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 marzo u.s. il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 8 febbraio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la scrivente Commissione rileva che il ricorso presentato dal sig. non può definirsi tale ai sensi degli articoli 25, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006. In altri termini, dalla lettura dell'allegata richiesta di accesso presentata in data 8 febbraio dal ricorrente e sulla quale come sostenuto nell'atto introduttivo si sarebbe formato il silenzio impugnato, si ricava che essa era esclusivamente preordinata al rilascio di un nuovo nulla osta, non contenendo in senso tecnico alcuna istanza di accesso ai documenti amministrativi. In tal senso, pertanto, non può dirsi maturato l'asserito silenzio rigetto sulla richiesta del febbraio 2008. Ciò comporta, come ulteriore conseguenza, che la scrivente Commissione non può pronunciarsi sul gravame, atteso che i poteri della Commissione stessa possono essere esercitati solo a fronte di un diniego espresso o tacito formatosi su una richiesta di accesso a documenti amministrativi o su un differimento ritenuto illegittimo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: s.r.l. (1), s.r.l. (2)e s.r.l. (3)
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane di

Fatto

Le s.r.l. (1)....., s.r.l. (2) e s.r.l. (3), tutte in persona del procuratore generale alle liti avv., con atto indicante per errore la data del 21.1.2008, pervenuto il 31.3.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione avverso la nota del 4.3.2008, con la quale l'Agenzia delle Dogane di Vicenza ha negato l'accesso a documenti amministrativi, accesso richiesto con istanza del 21.1.2008 da quanto si desume dalla suddetta nota di diniego.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12.4.2006, n. 184, terzo comma, dispone che il ricorso deve contenere: ...c) la sommaria esposizione dei fatti; il settimo comma che è inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma tre.

Premesso che tra l'altro non risulta prodotta l'istanza di accesso in data 21.1.2008, dal ricorso non si evincono né i fatti né i documenti oggetto dell'accesso.

Né tali elementi possono desumersi dal provvedimento di diniego, che fa riferimento, come del resto il ricorso, unicamente ad una rogatoria internazionale: circostanza insufficiente, di per sé, a far comprendere l'oggetto della domanda.

Alla stregua della normativa riportata, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008

Al Sig.

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di intervento presso l'INPDAP a seguito di pronuncia di accoglimento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Sig. dopo aver ottenuto una pronuncia di accoglimento su ricorso presentato contro l'INPDAP da parte della scrivente nel mese di giugno 2007, riferisce di non aver ancora ottenuto i documenti da parte dell'amministrazione.

Essendosi rivolto, quindi, nuovamente al Dipartimento per il Coordinamento amministrativo presso cui opera la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per chiedere se vi fossero strumenti per portare ad esecuzione la decisione favorevole precedentemente ottenuta, gli veniva riferito che la questione, in considerazione della sua delicatezza, era allo studio della Commissione medesima per valutare le iniziative da assumere.

In data 5 marzo 2008 il sig. sollecitava nuovamente il Dipartimento della PCM ad una risposta, facendo presente di aver, nelle more, presentato anche denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti dell'INPDAP per omissione di atti di ufficio.

Al riguardo la scrivente osserva quanto segue.

La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano “assistite” da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento.

L'articolo 25 della l. n. 241/90, stabilisce, invero, che qualora l'amministrazione non confermi il proprio diniego nei trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione di accoglimento del ricorso, l'accesso è consentito. Non prevede, tuttavia, strumenti specifici per il caso in cui (come quello in esame) l'amministrazione non confermi il proprio diniego e non rilasci i documenti sui quali la Commissione si sia pronunciata.

Tale fattispecie ha dato luogo alla richiesta di un parere da parte della Commissione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri teso a conoscere l'orientamento sui possibili risvolti penalistici della fattispecie medesima e sul dovere della Commissione di denunciare situazioni simili alla presente in base all'articolo 361 c.p.p.

Al momento il DAGL non ha ancora emesso il richiesto parere. Tuttavia, appare chiaro che nella fattispecie *de qua*, avendo il sig. già inoltrato denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, l'utilità di una denuncia della medesima vicenda alla stessa Procura da parte della scrivente appare inutile, ferma restando la facoltà per il sig. di inoltrare nuova richiesta di accesso ai documenti amministrativi e riaprire così, in caso di diniego espresso o tacito dell'amministrazione, i termini per poter presentare ricorso dinanzi al TAR competente.